

per l'esercizio in corso le stesse provvidenze usate nel 1930, e cioè di mantenere le basi del premio stesso al 9%, al 10%, all'11%, qualora la conservatione dei contratti acquisiti nell'esercizio 1930 raggiunga alla fine del corrente anno rispettivamente l'80%, l'82%, l'84%.

Per commisurare la non sufficiente portata del provvedimento proposto, e nel contempo la non buona conservatione del portafoglio si tenga presente che nell'esercizio 1928 (per il 1929 ancora non si hanno dati precisi) su 97 Agenzie Generali, solo 22 hanno superato l'80% di conservatione, ed esattamente n. 7 Agenzie tra l'80% e l'82%; n. 6 tra l'82% e l'84%; e n. 9 Agenzie oltre l'84%.

E veniamo ora alle provvidenze speciali.

Non si ritiene opportuno di ripetere la gara estiva di produzione stabilita nello scorso esercizio, e nemmeno si ritiene opportuno di congegnare gare del genere in altri periodi e con altre modalità.

Le gare di produzione hanno sempre portato come unica conseguenza il foramento